

## ATTO DI INDIRIZZO

*modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2011*

Le norme dettate dall'art. 6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, hanno innovato, sotto vari aspetti, la disciplina delle spese di missione:

- introducendo, a partire dall'esercizio finanziario 2011, un tetto di spesa per le missioni, pari al 50% dello speso nell'anno 2009 per la medesima finalità;
- imponendo la disapplicazione delle norme che prevedono la diaria all'estero;
- disapplicando, relativamente al personale non contrattualizzato di cui al D. Lgs. 165/2001, le norme che consentono l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio entro la circoscrizione provinciale ed il rimborso di 1/5 del prezzo della benzina a chilometro.

Constatato che a tutt'oggi i dubbi sull'applicazione della norma non sono stati interamente risolti da interventi interpretativi nazionali, si rende necessario e ormai urgente dettare le presenti linee di indirizzo.

### **§ 1 i tetti di spesa per missioni**

I primi quattro capoversi dell'art 6 comma 12 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, e successivamente modificato dall'art. 29 comma 15 della L. 240/2010, si riferiscono ai tetti di spesa per missioni, disposti a partire dall'esercizio 2011. La norma impone la quantificazione di quanto speso nel corso dell'esercizio 2009 ed il conseguente calcolo del tetto di spesa 2011 (costituito dal 50% dello speso 2009).

Restano esclusi dal tetto di spesa:

#### Tabella 1

missioni escluse dal tetto di spesa  
(per quanto di interesse delle Università)

<b>a)</b>	Spese per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari;	<i>Primo capoverso art. 6 comma 12</i>
<b>b)</b>	Spese per missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi;	<i>Quarto capoverso art. 6 comma 12</i>
<b>c)</b>	Spese per missioni effettuate con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea;	<i>Quarto capoverso art. 6 comma 12 esclusione introdotta dall'art. 29 c. 15 della L.240/2010</i>
<b>d)</b>	Spese per missioni effettuate con risorse derivanti da finanziamenti di privati;	<i>Quarto capoverso art. 6 comma 12 esclusione introdotta dall'art. 29 c. 15 della L.240/2010</i>
<b>e)</b>	Spese per missioni relative a specifiche attività previste da finanziamenti pubblici esterni;	<i>Esclusione operata in via interpretativa</i>
<b>f)</b>	Spese per missioni relative a contratti e convenzioni conto terzi dell'Università (stipulati con Enti pubblici e privati) pagate con i fondi relativi;	<i>Esclusione operata in via interpretativa</i>
<b>g)</b>	Spese per missioni relative a Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di aggiornamento e Scuole di Specializzazione, pagate sulle relative quote di iscrizione	<i>Esclusione operata in via interpretativa</i>

Al riguardo si sottolinea:

- Relativamente al **punto c)**, che la norma esentiva è applicabile anche a quei finanziamenti che giungono in maniera indiretta dall'Unione Europea, per lo più per il tramite delle Amministrazioni regionali (ad esempio Fondo Sociale Europeo).
- Relativamente ai **punti d) ed e)** devono considerarsi esclusi dal tetto di spesa, a mero titolo esemplificativo, i fondi FIRB, PRIN, Fondazione MPS, CNR Antartite ecc.

**Le deroghe di cui all'intera tabella 1 non necessitano di alcun provvedimento autorizzativo né di comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti. Sono infatti disposte ex lege (nelle ipotesi direttamente contemplate dall'art. 6 comma 12 del DL 78/2010) o per effetto del presente atto di indirizzo (nelle ipotesi individuate in via di interpretazione).**

Il terzo capoverso dell'art. 6 comma 12 prevede poi che il limite di spesa per missioni possa essere superato, in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

Al riguardo si osserva:

- l'organo di vertice dell'Università in ambito amministrativo-contabile è il **Consiglio di Amministrazione**;
- il riferimento agli **organi di controllo** deve ritenersi inoperante per le Università, che non hanno forme di controllo preventivo generalizzato sugli atti; ovviamente l'organo di controllo interno (**Collegio dei Revisori dei Conti**) dovrà essere preventivamente informato della proposta di deroga
- per quanto riguarda la definizione di **“caso eccezionale”**, non fornita dalla norma né da atto interpretativo ufficiale, si ritiene che possa configurarsi, al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella n. 1, ogni qualvolta il mancato svolgimento della missione non rientrante nel tetto di spesa, possa configurare un danno grave ed attuale per l'Amministrazione.

Con il presente atto di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, nel definire la fattispecie astratta, affida agli **organi di vertice dei Centri di Spesa** (Direttore e/o Consiglio) la verifica della corrispondenza delle fattispecie concrete a quanto sopra evidenziato. Del provvedimento motivato di deroga è preventivamente informato il **Collegio dei Revisori dei Conti**, per il tramite dell'Ufficio Ragioneria.

---

Riepilogando quanto sopra esposto, si identificano i passaggi necessari da compiersi :

- a) La quantificazione del tetto di spesa dovrà essere compiuta da ogni Centro di Spesa, con riferimento ai rimborsi per missioni pagati nell'esercizio 2009 ed a quelle che lo saranno nell'esercizio 2011;
- b) La determinazione dello speso 2009 per missioni andrà effettuato sulla base dei codice SIOPE dedicati alle missioni (1550; 2110) e non per capitolo di bilancio;
- c) A ciò che deriva dalla somma di cui al punto 2, andrà sottratto l'importo delle missioni pagate nel corso dell'esercizio 2009 per missioni riconducibili a quanto esposto nella tabella 1;
- d) La determinazione del tetto di spesa per l'anno 2011 sarà pari al 50% della somma algebrica di cui al punto 3);
- e) L'utilizzazione del budget a disposizione del Centro di Spesa è effettuato sulla base dei criteri individuati dall'organo collegiale (Consiglio);
- f) Il monitoraggio dello speso 2011 andrà effettuato sulla base dei codice SIOPE dedicati alle missioni (1550; 2110) e non per capitolo di bilancio;
- g) Dal monitoraggio di cui al punto 6 sono escluse le missioni riconducibili a quanto esposto nella tabella 1.

---

Ricorda il secondo capoverso dell'art. 6 comma 12 che gli atti e i contratti posti in essere in violazione del tetto di

spesa come sopra determinato, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Va da ultimo evidenziato che l'esigenza di rispetto dei tetti di spesa per missioni comporta la rigorosa osservanza del principio fondamentale di *economicità* e, in generale, di massimo contenimento della spesa, anche se effettuata sui cd. "*fondi propri*". La necessità legittima, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo delle missioni dell'Università di Siena<sup>1</sup>, l'introduzione del **principio per cui ogni missione deve essere autorizzata**.

Ciò comporta che:

- le missioni del Rettore, dei suoi Pro-Rettori e Delegati, dei Direttori di Dipartimento, del Direttore Amministrativo sono effettuate previa verifica da parte dei competenti uffici contabili della copertura finanziaria sui rispettivi budget.
- le missioni che saranno imputate al bilancio del Centro di Spesa sono autorizzate dal Direttore previa acquisizione del visto del Responsabile amministrativo attestante la disponibilità dei fondi;
- le missioni che gravano sui fondi dei Centri di Responsabilità privi di autonomia gestionale sono autorizzate dal Responsabile del Centro previa acquisizione del visto del Responsabile amministrativo attestante la disponibilità dei fondi;
- le missioni del personale tecnico-amministrativo dell'Amministrazione centrale sono autorizzate dal superiore gerarchico ecc.<sup>2</sup>

Sarà pertanto precisa responsabilità di chi si reca in missione e di chi autorizza la missione di rispondere a tali esigenze di economicità e di contenimento della spesa (in relazione all'*an* ed alla specifica modalità di effettuazione della missione), dando conto dei criteri di valutazione nella *motivazione* all'atto (che sarà a seconda dei casi, la *richiesta di autorizzazione o l'autorizzazione*).

A fronte della specifica tutela costituzionale, il controllo sulle missioni relative ad attività di ricerca sarà limitato (salvo i casi di palese arbitrarietà) alle modalità di effettuazione delle stesse.

Gli Uffici dell'amministrazione provvedono a dare il pieno sostegno agli interessati, anche tramite predisposizione di apposita manualistica e modulistica.

## § 2 disapplicazione delle diarie all'estero

Il quinto capoverso dell'art. 6 comma 12 del DL 78/2010 prevede che le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006, non sono più dovute.

Con Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 23.03.2011, emanato in attuazione della norma in oggetto, è stata dettata la nuova disciplina delle "misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero" a cui pertanto si rinvia per l'esposizione della nuova normativa.

Vale la pena ricordare in questo contesto quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 del Regolamento di Ateneo per le missioni: "*Il rimborso delle spese sostenute all'estero avviene con modalità equivalenti rispetto alle missioni svolte in Italia. Nei paesi ove la normativa vigente consente il rilascio di documentazione cartacea non valida ai fini del rimborso secondo la normativa italiana, il beneficiario deve accompagnare detto documento con una dichiarazione dove si attesta tale circostanza e che tali spese sono relative a pranzi realmente effettuati*".

## § 3 disapplicazione delle norme relative all'utilizzo del mezzo proprio per il personale contrattualizzato

L'ultimo capoverso dell'art. 6 comma 12 del DL 78/2010 prevede che al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165/2001 (tutto il personale che si reca in missione per conto dell'Università, ad eccezione di professori e ricercatori di ruolo) non si applichino le norme di cui all'articolo 15 della legge 836/1973 (rimborso di 1/5 del prezzo della benzina) ed all'art. 8 della L. 417/1978 (autorizzazione allo svolgimento di missioni nell'ambito della circoscrizione provinciale).

La nuova norma ha creato forti contrasti interpretativi (anche derivanti dalla mancata disapplicazione dell'art. 9 della L. 417/1978 - autorizzazione allo svolgimento di missioni fuori della circoscrizione provinciale) su cui si sono

<sup>1</sup> Art. 3 comma 2: *Le missioni svolte dal Rettore, Prorettore, Presidi, Direttore Amministrativo, Dirigenti, Direttori di Dipartimento, Direttori/Presidenti dei singoli Centri di Responsabilità e personale Docente (per le missioni da liquidare su fondi propri) non sono soggette ad autorizzazione. Da una breve indagine effettuata, la norma non trova alcun riscontro nei Regolamenti per le missioni degli altri Atenei.*

<sup>2</sup> Gli altri casi sono risolti in conformità ai principi ed in analogia alle norme su esposte.

succeduti gli interventi interpretativi del Ministero delle Finanze <sup>3</sup> e della Corte dei Conti <sup>4</sup> in termini peraltro contrastanti.

A questo riguardo si forniscono le seguenti direttive:

**A)** sono escluse dalla normativa limitativa di cui al paragrafo in oggetto le missioni relative allo svolgimento di **compiti ispettivi**, di **verifica** e di **controllo** <sup>5</sup>. A mero titolo esemplificativo possono farsi rientrare nella nozione le seguenti attività:

- attività ispettive e di audit interno;
- attività di accesso ai cantieri per perizie e collaudi di opere e forniture;
- accessi da parte dei soggetti deputati agli adempimenti previsti dalla normativa sulla tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Si sono escluse dall'ambito di applicazione delle limitazioni all'uso del mezzo proprio anche le seguenti categorie di missioni (che, per loro natura o per le circostanze in cui vengono svolte, necessitano dell'utilizzo del mezzo proprio):

- trasporto di materiali biologici per attività di ricerca (materiali organici, deteriorabili, apparecchiature tecniche e scientifiche, ecc.);
- attività di campionamento di materiali in situ.

**Per le missioni di cui al presente punto, svolte sia in territorio provinciale sia fuori di esso, è prevista l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, la copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e la corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura previgente alle disposizioni del D.L. 78/2010 (1/5 del prezzo della benzina).**

Per queste missioni sarà cura del soggetto che si reca in missione e del Responsabile del Centro di Spesa verificare, alla luce dei principi di contenimento della spesa di cui al D.L. 78/2010, che l'utilizzo del mezzo proprio sia imposto da situazioni di disagio non altrimenti ovviabili e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione.

Per identità di ragioni si ricomprende nella categoria le altre ipotesi in cui il luogo di destinazione della missione non sia raggiunto da mezzi pubblici di linea o questi siano eccessivamente gravosi (per es. le campagne di scavo).

**B)** resta in ogni caso salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della L. 417/1978, di autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale (anche contrattualizzato e per compiti diversi da quelli ispettivi) che debba recarsi per servizio **oltre i limiti della circoscrizione provinciale**. Tale ipotesi, oltre a consentire la copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, comporterà un rimborso massimo pari al **costo del mezzo ordinario** utile per il raggiungimento della sede di missione.

**C)** Relativamente alle campagne di scavo condotte in equipe, si dispone che le spese di missione relative a vitto ed alloggio possono essere documentate da fatture, relative a più soggetti, intestate all'Università degli Studi di Siena. Le prestazioni di servizi possono essere erogate anche in località contigua a quella dello scavo, se più conveniente per l'Amministrazione, o non altrimenti reperibile.

Alla fattura cumulativa andrà allegata la lista dei partecipanti, da essi sottoscritta, contenente l'indicazione del ruolo avuto da ciascuno nella campagna di scavo. I tetti di spesa ammissibili sono quelli contenuti nella tabella allegata al Regolamento per le Missioni.

Ai fini del contenimento della spesa, è fatta salva la facoltà dei Consigli dei Centri di introdurre discipline limitative alle disposizioni di cui al presente comma.

<sup>3</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 36 del 22.10.2010

<sup>4</sup> Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, n. 949/2010.

<sup>5</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 36 del 22.10.2010